

1973 - 1974



PROPOSTE PREVENTIVE E REPRESSIVE

- A -

Le leggi sulla prevenzione attualmente vigenti dovrebbero essere riviste nel modo che segue:

1. Soppressione della diffida di polizia, ai fini di prevenzione di attività mafiose, trattandosi di una misura che non può spiegare nessuna efficacia nei confronti di persone che siano fondatamente indiziate di appartenere ad associazioni mafiose.
2. Identificazione legislativa dei soggetti, a cui siano applicabili le misure di prevenzione, con una formula del tipo: "coloro nei cui confronti sussistono indizi gravi precisi e concordanti, di svolgere o comunque favorire attività mafiose".
3. Affidamento al servizio sociale delle persone soggette a misure di prevenzione; obbligo dell'autorità giudiziaria di indicare volta per volta le prescrizioni da imporre al sorvegliato, nell'ambito delle indicazioni della legge.
4. Per le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno, prevedere che il comune sia scelto in modo da rendere impossibile che il soggiornante ne esca e da scoraggiare i suoi contatti con persone sospette; prevedere che il giudice possa di volta in volta prescrivere un visto di controllo sulla corrispondenza e stabilire particolari modalità per le conversazioni telefoniche.



5. Previsione che gli ultimi sei mesi della misura del soggiorno obbligato vengano trascorsi in un comune indicato dall'interessato (ciò per facilitarne il reinserimento sociale).

- B -

Andrebbero inoltre previste le seguenti, altre misure di prevenzione:

1. Ogni volta che si proceda per reati di natura mafiosa, deve essere disposta un'indagine, a mezzo della g.d.f., sulla situazione patrimoniale ed economica del prevenuto e dei suoi familiari o conviventi (con l'ulteriore previsione che per i reati fiscali eventualmente accertati si possa procedere penalmente, indipendentemente dall'accertamento degli uffici tributari, oggi previsto dalla legge 7.1.1929, n.4.
2. All'esito dell'inchiesta, di cui al numero precedente, l'autorità giudiziaria può disporre la cauzione di buona condotta (artt.236 e segg. C.P.), il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la provenienza. Può disporre le stesse misure a carico dei familiari o conviventi del prevenuto, quando indizi gravi precisi e concordanti facciano ritenere che i beni a loro intestati siano in effetti del prevenuto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA



- C -

Si potrebbero infine fare le seguenti altre proposte:

1. Creare un organismo, per combattere la mafia e la delinquenza organizzata, costituito da elementi delle forze di polizia e dipendente dal Ministero dell'Interno, che dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento.
2. Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, sia per quanto riguarda i magistrati che per i loro ausiliari.
3. Attribuire al Commissario di Governo in Sicilia il potere di coordinare l'attività e le iniziative delle forze di polizia che operano nella Regione.
4. Gli organismi di polizia operanti in Sicilia andrebbero potenziati e rafforzati, nei locali, nell'organico del personale e nei mezzi a disposizione.
5. Frequente avvicendamento del personale degli uffici pubblici statali.
6. Per combattere le sofisticazioni, che in Sicilia si sospettano di origine mafiosa, si potrebbero obbligare i produttori di zucchero a usare un rilevatore non nocivo alla salute, che serva a mettere in evidenza eventuali sofisticazioni. Si potrebbe anche suggerire la revisione delle licenze concesse a venditori ambulanti e il loro ritiro, nel caso che risultino utilizzate per



scopi illeciti o da persone sottoposte a misure di prevenzione o a procedimenti penali per determinati reati, nonchè il diniego di quelle richieste per la vendita di solo zucchero o di zucchero e mangimi. Si potrebbe, infine, suggerire che vengano compiuti approfonditi accertamenti nei confronti di coloro che chiedono l'iscrizione nel registro dei venditori all'ingrosso di zucchero.